

Sez. 5^a Penale, Sentenza n. 27243 del 28 Aprile 2011(Dep. 12 Luglio 2011)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 28/04/2011
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 668
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 4757/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Torino in data 21.9.2010;

nei confronti di:

S.A. , nata a (omesso) ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata si dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S.A. in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in (omesso) colpendo E.G.

con una testata al volto e cagionandogli lesioni, per immaturità al momento del fatto, nella ritenuta carenza di prova in ordine alla capacità di intendere e volere dell'imputato in conseguenza dell'impossibilità di acquisire, per il tempo trascorso dai fatti, una relazione sociopsicologica o altri elementi idonei. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al proscioglimento dell'imputato, osservando che il giudice di primo grado ometteva di valutare l'età ormai diciassettenne dell'imputato alla data del fatto, le informazioni raccolte dell'imputato e dalla di lui madre in occasione dell'interrogatorio e le modalità del reato. **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

L'indagine sulla personalità del minore ai fini dell'accertamento dell'impubilità dello stesso non richiede invero necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato, attività indicate dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 9, comma 2, solo quali strumenti eventuali ai quali si consente il ricorso ove necessario a tali fini, ma può essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti (sez. 4, n. 10233 del 26.1.2005, imp. Jovanovic, rv. 231046); e, fra questi, alle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne. Nella specie è del tutto mancato un accertamento siffatto, tanto più necessario in presenza della contestazione di un fatto criminoso di struttura semplice e di offensività intuibile; essendosi il giudice di merito limitato alla mera constatazione dell'impraticabilità di verifiche tecniche sulla personalità del minore.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino per un nuovo esame che tenga conto delle indicate prospettive di indagine.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011